

Pubblicato il 01/03/2022

N. 02362/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00711/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 711 del 2021, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Grazia Carcione e Marta Pirocchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Grazia Carcione in Roma, via Bocca di Leone 78;

contro

Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile con il quale il ricorrente è stato dichiarato decaduto dalla nomina ad Allievo vigile del fuoco conseguita a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco nei ruoli del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2022 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il ricorrente, superate tutte le fasi del concorso pubblico per titoli ed esami, a 250 posti di Vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, indetto con D.M. n. 676 del 18 ottobre 2016 e pubblicato sulla G.U. – 4 serie speciale – 15 novembre 2016, n. 90, e inserito nella relativa graduatoria di merito, con il ricorso in epigrafe impugna il provvedimento di decadenza dalla nomina a vigile del fuoco, in quanto, convocato dall'Amministrazione per il corso di formazione professionale da avviarsi in data 24/08/2020, risultava assente per problemi familiari;

Considerato che il ricorrente ha notificato il ricorso in epigrafe avverso il provvedimento di decadenza a un soggetto controinteressato, ai sensi dell'art. 41, co. 2, c.p.a.;

Ravvisata la necessità di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso indetto con D.M. n. 676 del 18 ottobre 2016 e pubblicato sulla G.U. – 4 serie speciale – 15 novembre 2016, n. 90, e nominati Vigili del fuoco nel Corpo nazionale dei Vigili del

fuoco, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito internet dell'Amministrazione, contenente l'indicazione dell'Autorità giudiziaria adita, il numero di RG del ricorso in epigrafe, una sintesi dei motivi del ricorso, gli estremi dei provvedimenti impugnati e, in calce, la dicitura "La presente pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza della Sezione Prima Bis del TAR Lazio, Roma, del ..., n. ..., al fine di conseguire la conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati";

Ritenuto che parte ricorrente dovrà aver cura che l'avviso venga debitamente pubblicato con le modalità innanzi descritte nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, depositando la prova dell'avvenuto adempimento entro il successivo termine perentorio di giorni 15 (quindici);

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della discussione, la pubblica udienza del 25 maggio 2022;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone a carico della parte ricorrente gli incombenti di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo l'udienza pubblica del giorno del 25 maggio 2022.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Rosa Perna, Consigliere, Estensore

Alessandra Vallefuooco, Referendario

L'ESTENSORE

Rosa Perna

IL PRESIDENTE

Riccardo Savoia

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.